

SCADENZARIO

COSA FARE PER LA DETERMINAZIONE DELLE CLASSI E DELL'ORGANICO DEI DOCENTI A.S. 2024/2025

PREMESSA

Per la realizzazione dell'offerta formativa di ogni scuola la legge n. 107/2015 ha istituito l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle scuole stesse, come emergenti dal PTOF. La definizione di tale organico avviene all'esito di un procedimento amministrativo costituito da fasi progressive: nazionale, regionale, territoriale e, da ultima, quella relativa alla singola istituzione scolastica. Il dirigente scolastico è coinvolto nell'ultima fase ai fini della formulazione della proposta all'USR competente.

Un secondo procedimento cronologicamente sequenziale riguarda la definizione dell'organico di diritto (previsionale) e quella dell'organico di fatto, ossia l'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto concretizzatasi successivamente.

Si fa presente che, per quanto riguarda l'anno scolastico 2024/2025, si è in attesa dell'emanazione dell'annuale nota ministeriale sull'organico, contenente le relative istruzioni operative.

FORMAZIONE DELLE CLASSI

Il primo passaggio per la definizione dell'organico dei quattro gradi di studio è la formazione delle classi. Il dirigente, prima della proposta vera e propria, dovrà calcolare il numero complessivo di alunni per tutte le classi previste per l'anno scolastico successivo (escludendo quindi gli alunni delle classi terminali e includendo gli iscritti alle classi prime).

Si sottolinea che la determinazione delle classi per la scuola dell'infanzia e primaria deve essere riferita ai singoli plessi (ciascuno identificato da un codice meccanografico), mentre per la scuola secondaria di I e II grado tale operazione deve essere effettuata sul numero complessivo degli alunni (codice meccanografico unico), indipendentemente dalla loro distribuzione su più plessi.

È necessario che nella distribuzione degli alunni nelle classi il dirigente si attenga ai parametri minimi e massimi definiti dal D.P.R. n. 81/2009:

- Scuola dell'infanzia min 18 max 26 elevabile fino a 29
- Scuola primaria min 15 max 26 elevabile fino a 27
- Scuola secondaria di primo grado min 18 max 27 elevabile fino a 28
- Scuola secondaria di secondo grado min 27 max 30 (classi prime e classi terze)
- Comuni montani min 10
- Pluriclassi min 8 max 18

DETERMINAZIONE DELLE CLASSI PRIME

Per determinare il numero delle classi prime il dirigente dovrà dividere il numero totale di alunni iscritti per il numero massimo previsto per ciascun grado, fermo restando quanto sopra indicato relativamente alla

scuola primaria e dell'infanzia, in cui il numero totale di iscritti va riferito al singolo plesso ed in particolare per la scuola dell'infanzia.

I parametri sopra indicati mutano in presenza di alunni in situazione di handicap (da documentare con relazione aggiuntiva) poiché in tali casi le classi potranno essere formate, di norma, con non più di 20 alunni (art. 5, c. 2, D.P.R. n. 81/2009).

DETERMINAZIONE DELLE CLASSI SUCCESSIVE

Per quanto riguarda le classi in prosecuzione, il dirigente dovrà verificare che esse non scendano al di sotto del minimo previsto (15 primaria, 18 infanzia). Qualora ciò avvenga, previa comunicazione all'Ufficio organici presso l'Ambito territoriale e d'intesa con lo stesso, si procederà alla soppressione delle relative classi con conseguente redistribuzione nelle classi parallele. Ovviamente, in tal caso detta redistribuzione sarà operata in base ai criteri che la scuola avrà preventivamente individuato e inserito nel Regolamento di istituto.

Per quanto riguarda le classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado e nelle classi seconde e quarte della scuola secondaria di II grado, il loro numero rimane quello delle classi di provenienza, purché “*il numero medio di alunni per classe sia pari o superiore a 20 unità nel I grado e 22 nel II, in caso contrario si procede alla ricomposizione delle classi*” (art. 11, c. 2 e art. 17 c. 1 e 2, D.P.R. n. 81/2009).

Le eccezioni sono riguardano le classi quinte della scuola primaria, che possono eccezionalmente essere mantenute anche al di sotto dei 15 alunni per terminare il ciclo, e le classi terminali della scuola secondaria di II grado, che possono funzionare anche con un minimo di 10 alunni.

Si ricorda che il dirigente può disporre l'incremento del numero delle classi successivamente all'attribuzione dell'organico da parte dell'USR solo in caso di straordinarie e inderogabili necessità derivanti dall'aumento del numero degli alunni non prevedibile in fase di proposta. Tale decisione deve essere previamente autorizzata dal Direttore dell'USR.

INDICAZIONI SPECIFICHE

Scuola dell'infanzia

La prima operazione nell'inserimento dei dati è la distribuzione degli alunni di ogni plesso fra tempo normale (40 ore, elevabile fino a 50) e tempo ridotto (25 ore). Se la consistenza numerica delle scelte delle famiglie non è tale da consentire la costituzione di sezioni per ciascuno dei tempi scuola selezionati, il dirigente formulerà la propria proposta all'Ufficio organici presso l'Ambito territoriale con riferimento alla scelta maggioritaria.

Si precisa, poi, che le rilevazioni numeriche finalizzate alla formazione delle classi sono richieste dall'USR in base all'età degli alunni, ma questo non costituisce vincolo nella scelta della tipologia di classi da realizzare che possono essere sia omogenee per età che eterogenee in base alle scelte pedagogiche e didattiche operate nel PTOF. Spetta infatti alla scuola, attraverso gli organi collegiali competenti, ovvero collegio dei docenti e consiglio di istituto, individuare i criteri organizzativi e didattici in base alle rispettive competenze e competenze al dirigente coordinare le operazioni di distribuzione degli alunni nelle classi.

Naturalmente le classi potranno essere omogenee per età solo nel caso in cui in ciascun plesso vengano autorizzate tre classi (o multiplo di tre).

Infine, circa l'eventuale trattenimento di alunni in età di obbligo, la nota M.I.M. n. 40055/2023 afferma: “*Con riferimento alle deroghe all'obbligo di istruzione riguardanti bambini di sei anni con disabilità o che sono stati adottati, concernenti il possibile trattenimento per un anno nella scuola dell'infanzia, si ricorda che le stesse sono consentite su richiesta della famiglia in casi circostanziati, supportati da documentazione che ne attestino la necessità, e in via del tutto eccezionale. Si rinvia sull'argomento alle “Linee*

di indirizzo per favorire il diritto allo studio delle alunne e degli alunni che sono stati adottati - 2023" (prot. n. 5 del 28.03.2023), nonché all'articolo 114, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297."

Sul punto, inoltre, può essere utile la lettura del documento, presente sull'App ANP, dal titolo "Come gestire il passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria", pubblicato il 23 dicembre 2023.

Si consiglia di decidere in merito al trattenimento entro i termini previsti per l'iscrizione degli alunni al fine di garantire l'assegnazione del sostegno alla scuola dell'infanzia.

Scuola primaria

Anche per la scuola primaria la prima operazione nell'inserimento dei dati è la distribuzione degli alunni di ogni plesso fra tempo pieno (40 ore), tempo normale (27 ore) e tempo ridotto (24 ore) con le conseguenze già passate in rassegna in relazione alla scuola dell'infanzia.

Qualora vi sia un incremento di richieste di tempo pieno, esse dovranno essere inoltrate nella proposta, ma è bene comunicare tempestivamente alle famiglie che, in caso di mancata autorizzazione di nuove sezioni a tempo pieno, si procederà a stilare e pubblicare all'albo dell'istituto la graduatoria per l'accesso a quel tempo scuola, compilata in base ai criteri individuati nel Regolamento di istituto (v. la nota in merito pubblicata sull'App ANP il 25 gennaio 2024).

Scuola secondaria di I grado

Anche per la scuola secondaria di I grado sussiste la duplice possibilità di attivare il tempo normale (30 ore) e il tempo prolungato (36 ore elevabile fino ad un massimo di 40), anche se negli ultimi anni le richieste di quest'ultima modalità oraria sono notevolmente diminuite.

I dati relativi alle iscrizioni vanno ripartiti fra le sezioni in base alle seconde lingue straniere insegnate nella scuola. Si precisa che la soddisfazione delle relative richieste provenienti dalle famiglie è possibile a condizione che non si producano situazioni di soprannumero rispetto all'organico dei docenti titolari nella scuola. L'attivazione di eventuali classi con una seconda lingua diversa da quelle presenti in organico è subordinata, oltre alla condizione già riportata, alla delibera dei competenti organi collegiali e alla presenza delle richieste di almeno 18 alunni.

In alcune scuole secondarie di I grado sono presenti, poi, percorsi ad indirizzo musicale, ai quali gli alunni possono accedere solo dopo il superamento di specifiche prove attitudinali, che vanno previste in tempi utili ai fini della proposta di organico. Per ogni corso è previsto lo studio di quattro strumenti, per cui verranno assegnate alla scuola quattro cattedre da distribuire fra le classi a favore di gruppi di alunni, suddivisi in quattro sottogruppi, ciascuno corrispondente a una diversa specialità strumentale. I gruppi sono costituiti rispettando i parametri numerici fissati dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica, 20 marzo 2009, n. 81, dopo la costituzione delle classi ai sensi dei medesimi parametri. Si rimanda sul punto alla lettura del D.M. 1° luglio 2022, n. 176 recante la disciplina dei percorsi a indirizzo musicale delle scuole secondarie di primo grado.

Scuola secondaria di II grado

Nella scuola secondaria di II grado il numero delle classi del primo anno si determina tenendo conto del numero degli iscritti indipendentemente dai diversi indirizzi dello stesso ordine (licei, tecnici, professionali). Risulta infatti consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, a condizione che tali classi siano formate con un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di minore consistenza consti di almeno 12 alunni.

Se sono presenti ordini di studio o sezioni di diverso tipo, le classi del primo anno si formano separatamente per ogni ordine e sezione.

Le sezioni del liceo musicale, coreutico e sportivo sono attivate, di norma, nel limite di una sezione per ciascuna provincia.

Altre eventuali sezioni di nuova istituzione (es: liceo europeo, liceo quadriennale, etc.) necessitano di decreto autorizzativo del Direttore dell'USR.

DALLE CLASSI ALLE CATTEDRE

Scuola dell'infanzia

Si prevede un docente per ogni sezione a tempo ridotto (25 ore), due docenti per ogni sezione a tempo normale (40/50 ore) a cui si aggiunge un docente di religione in misura di ore 1h e 30m per ogni sezione.

Scuola primaria

Il numero dei posti nelle classi a tempo normale viene calcolato moltiplicando per 27 ore il numero delle classi e dividendo il prodotto per 22 (orario contrattuale di insegnamento di ciascun docente); invece per il tempo pieno si moltiplica per 40 ore il numero delle classi e si divide il prodotto per 22.

L'insegnamento della lingua inglese dovrà essere affidato a un'insegnante di classe specializzato. Solo in via residuale potranno, pertanto, continuare a essere utilizzati docenti specialisti esterni alla classe; tali posti saranno costituiti su non meno di 7/8 classi, sempre che per ciascun posto si raggiungano almeno 18 ore di insegnamento settimanali.

Oltre all'inglese nell'organico della scuola primaria, vanno previsti docenti specialisti di religione cattolica (qualora tale insegnamento non sia impartito nella classe di assegnazione da un docente su posto comune) in misura di due ore per classe e per le classi quarte e quinte il docente specialista di educazione motoria in misura di non oltre due ore a classe, come previsto dalla legge di bilancio per il 2022 (artt. 329-338. Legge n. 234/2021). In particolare, con riferimento alla nota MI n. 2116 del 9 settembre 2022, si rammenta che *"le ore di educazione motoria, affidate a docenti specialisti forniti di idoneo titolo di studio, sono aggiuntive rispetto all'orario ordinamentale di 24, 27 e fino a 30 ore previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n.89/2009. Rientrano invece nelle 40 ore settimanali per gli alunni delle classi quinte con orario a tempo pieno [...] pertanto, i docenti di posto comune delle classi quinte non progettano più né realizzano attività connesse all'educazione fisica. Le ore precedentemente utilizzate per tale insegnamento vengono attribuite ad altre discipline del curricolo obbligatorio [...]"*.

Scuola secondaria di I e II grado

Nelle scuole secondarie l'organico dei docenti è determinato dalle disposizioni relative alle classi di concorso (di cui al D.M. 22 dicembre 2023, n. 255) che prevedono che tutte le cattedre vengano ricondotte a 18 ore settimanali. L'assetto organico della scuola secondaria di I grado, per quanto riguarda i quadri orari, è definito dal D.P.R. n. 89/2009, mentre per ciò che concerne le modalità di composizione delle cattedre, la norma di riferimento è rappresentata dal D.M. n. 37/2009.

RIFLESSIONI SU INVARIANZA ORGANICO E DIMENSIONAMENTO

Appare in questa sede opportuno sottolineare che, per l'a.s. 2024/2025, la gestione dell'organico docenti e ATA dovrà tener conto della nuova configurazione della rete scolastica a seguito del dimensionamento di cui all'art.1, c. 557 della L. n. 197 del 23 dicembre 2022.

Le scuole accorpanti dovranno verosimilmente gestire tali operazioni anche per i plessi che acquisiranno a partire dal 1° settembre 2024, mentre per le scuole di nuova istituzione sarà l'USP/ATP a definire l'organico e a procedere all'assegnazione delle nuove titolarità al personale interessato.

I dirigenti scolastici dovranno quindi attendere le istruzioni operative che verranno impartite dai rispettivi USP/ATP.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- *D.P.R. n. 81/2009: al capo I detta norme per la definizione degli organici e la formazione delle classi nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado*
- *Legge n. 107/2015, art. 1: introduce per la prima volta per tutti gli ordini di studio l'organico dell'autonomia che ogni scuola deve definire e gestire in relazione al Piano triennale dell'offerta formativa e rappresenta a tutti gli effetti l'organico complessivo della scuola. In particolare, i cc.63-69 riguardano la determinazione degli organici docenti*
- *CCNI 5 maggio 2021 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25*
- *Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, art. 1, commi 329 e ss. di introduzione dell'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria*
- *D.M. n. 176 del 1° luglio 2022: disciplina i percorsi a indirizzo musicale della scuola secondaria di I grado*
- *Normativa specifica dei diversi ordini di scuola*
- *Legge n. 197/2022 art. 1, c. 557- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*
- *D.L. n. 215/2023, art. 5, c. 3 – Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza e alcune altre disposizioni urgenti*
- *Nota MIM n. 40055 del 12 dicembre 2023 Iscrizione alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2024/2025*
- *D.M. 22 dicembre 2023, n. 255 Revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado*
- *CCNL comparto istruzione e ricerca 2019/2021: recepisce quanto definito dalla Legge n. 107/2015 sull'organico dell'autonomia*
- ***Nota ministeriale annuale sull'organico, contenente le istruzioni operative (di prossima emanazione)***